

<b>AVV. GRAZIA BETTELLI</b> via Adigetto 41 – 37123 Verona CF BTTGRZ64M58H294H Tel. 045/59.06.25 fax 045/711.00.13 PEC <a href="mailto:avvgraziabettelli@ordineavvocativrpec.it">avvgraziabettelli@ordineavvocativrpec.it</a>	<b>AVV. ELISA FICHERA</b> via G.Prati 18 – 37124 Verona CF FCHLSE65R64E897 TEL. 045/83.50.405 -fax 045/83.50.411 PEC <a href="mailto:elisa.fichera@cert.legalmail.it">elisa.fichera@cert.legalmail.it</a>
---	---



## TRIBUNALE DI VERONA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 700 E 669 TER CPC

#### CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Nell'interesse di

**SPERA EMIDIO** (CF SPRMDE68D05A952C), nato a Bolzano il 05/04/1968 e residente a 37136 Verona, via Cossali 7, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem, in calce e comunque unita, al presente atto ed allegata alla busta di deposito dell'atto de quo dagli avv.ti ELISA FICHERA (C.F. FCHLSE65R64E897V; fax 045.83.50.411; pec: [elisa.fichera@cert.legalmail.it](mailto:elisa.fichera@cert.legalmail.it)) e l'avv. GRAZIA BETTELLI (C.F. BTTGRZ64M58H294H; pec: [avvgraziabettelli@ordineavvocativrpec.it](mailto:avvgraziabettelli@ordineavvocativrpec.it) fax 045/7110013) domiciliandosi presso lo studio dell'avv. Elisa Fichera in 37124 Verona via G. Prati 18.

#### CONTRO

**Ufficio Territoriale per la provincia di Verona - UST VERONA (CF 80011240233)** in persona del Dirigente p.t con sede in v.le Caduti del Lavoro 3 -37124 VERONA - Pec [uspvr@postacert.istruzione.it](mailto:uspvr@postacert.istruzione.it) indirizzo PEC estratto dal Registro PA

**MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF 80185250588)**, indirizzo PEC estratto dal Registro PA [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it) - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in 30124 Venezia - S. Marco 63, Venezia, Pec [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) indirizzo PEC estratto dal Registro PA

- resistenti -



*In punto:*

- *mancato ricevimento della domanda di mobilità presentata in modalità cartacea atteso il mancato funzionamento della piattaforma ministeriale ISTANZE ON LINE ed altresì gli atti presupposti e conseguenti - ancorché non noti al ricorrente*
- *disapplicazione per quanto occorrer possa delle parti della OM che escludono la possibilità di presentazione della domanda di mobilità anche in forma cartacea salvo casi eccezionali (previsti dal comma 2 dell'art. 3 della indicata OM del 29/03/2021 – N. 106)*

### **FATTO**

- 1) Il prof. Spera Emidio, nato a Bolzano il 5.4.1968 e residente a Verona in via Pietro Cossali 7, è docente di ruolo di tedesco presso il Liceo delle Scienze Umane “Carlo Montanari” – Verona.
- 2) A suo tempo il predetto ha superato i seguenti concorsi ordinari a cattedra:
  - concorso ordinario di inglese (classi di concorso A345-346, oggi A45-A46 inglese) D.D.G. 31/03/1999, a Verona, con punteggio 74,2 e in posizione 129 della graduatoria di merito;
  - concorso ordinario di tedesco (classi di concorso A545-546, oggi A45-46 tedesco), D.D.G 31/03/1999, a Verona, con punteggio finale di 72,33;
  - concorso ordinario di italiano L2 nelle scuole medie tedesche (classe A091, oggi A78), decreto intendente scolastico di Bolzano n.5/16.3, 14/04/1997, con punteggio finale di 77/100.
- 3) Il ricorrente ha altresì frequentato e sostenuto l'esame finale per il corso di perfezionamento di durata annuale in didattica delle lingue straniere presso l'Università Ca' Foscari di Venezia per l'anno accademico 2010/2011.
- 4) Il prof. Spera è stato riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88;



percentuale: 80% con decorrenza: 26/11/2020 con parallelo riconoscimento di stato di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 (**docc. 3-4**).

- 5) In ossequio alle disposizioni di cui alla OM - relativa alla mobilità del personale della scuola a.s. 2021/22 in corso concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 29/03/2021 n. 106 (**doc. 1**) - l'interessato si accingeva a depositare la domanda di mobilità.
- 6) L'art. 2 della richiamata OM prescrive che siffatta operazione si svolga nel rispetto dei seguenti termini (cfr. art. 2 – comma 1) “... *Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021...*”.
- 7) Una volta presentate le domande per il tramite di apposita piattaforma telematica denominata ISTANZE ON LINE, il successivo comma 4 del medesimo articolo chiarisce che le “...*successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono: .... per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021...*”.
- 8) Il prof. Spera in data 10.4.2021 iniziava a predisporre una prima bozza della domanda di trasferimento (cfr. screenshot recuperato sulla piattaforma “ISTANZE ONLINE” – **doc. 2**).
- 9) Questa prima bozza non conteneva gli allegati aggiornati, trattandosi di una prima stesura redatta confrontando la domanda ritirata nel 2019 e l'attuale, con



il mero aggiornamento dei punteggi e delle preferenze.

- 10) Nella sera di domenica **11/04/2021** l'interessato iniziava a organizzare gli allegati da unire all'istanza.
- 11) A tal fine tentava l'accesso nella parte della piattaforma deputata alla "gestione allegati" per aggiornare le date e inserire la nuova disabilità civile e gravità della L. 104 (di cui a documentazione acquisita nel mese di novembre 2020 e quindi non considerata nelle precedenti istanze).
- 12) Da qui inizia la "triste vicenda".
- 13) Per aggiornare gli allegati veniva richiesto il codice personale, che però l'interessato non trovava essendo trascorsi due anni dall'ultimo utilizzo; poco male, pensava il ricorrente, dato che di solito le piattaforme consentono il suo recupero.
- 14) Le opzioni offerte dal sistema erano: a) cambio codice personale (di fatto impossibile non ricordando quale fosse quello vecchio); b) recupero codice personale; c) rigenerazione del codice (anche se questa opzione era sconsigliata dal sistema).
- 15) L'interessato, esclusa la prima opzione, si attivava per l'operazione sub b) scoprendo solo in seguito che esso sarebbe arrivato solo alla mail istituzionale [emidio.spera@posta.istruzione.it](mailto:emidio.spera@posta.istruzione.it) e in nessun modo integrabile con altre mail con un doppio invio (cfr. screenshot web mail istituzionale – **doc. 5**).
- 16) Dopo avere cercato invano il codice personale, l'interessato, nel pomeriggio del **12/4/2021**, faceva richiesta di detto codice tramite portale.
- 17) Purtroppo la mail istituzionale non si apriva aparendo il messaggio "*errore nell'autenticazione*"; in pratica, si caricava a metà e poi si bloccava.
- 18) Il **12 e il 13 aprile 2021** il ricorrente tentava innumerevoli volte di fare il *reset*



della password da *istanze online* (va precisato che solo il 14 aprile – a termine scaduto per il perfezionamento della domanda di mobilità - il predetto riusciva ad ultimare la procedura di recupero della password probabilmente quando il sistema era meno intasato e come risulta dalla lista delle mail di *posta.istruzione.it*).

- 19) Ogni volta che l'interessato effettuava il reset della password otteneva conferma del buon esito dell'operazione, ma nel momento in cui tentava di accedere con la nuova password (peraltro confermata su *istanze online*) il sito si bloccava nuovamente senza consentirgli la prosecuzione dell'operazione.
- 20) Inutili erano anche i vari tentativi di ottenere assistenza tecnica (sul punto ci si dilungherà in seguito).
- 21) In data **12/04/2021** il ricorrente optava per l'operazione sub c), rigenerandola il giorno successivo a scuola alle ore 11.20 circa.
- 22) Va detto che ogni diverso tentativo di risolvere il problema si rivelava inutile.
- 23) L'interessato non poteva annullare la mail istituzionale perché era richiesto il codice personale.
- 24) Il predetto attivava ben DUE diversi indirizzi di posta certificata (una con Aruba e una con Poste) nella speranza che venissero utilizzate come secondo indirizzo cui inviare il codice personale (**doc. 7**); purtroppo per entrambe l'attivazione avveniva tardivamente: il 14/4/2021 per quella di Aruba e cinque giorni dopo per quella di Poste.
- 25) Il ricorrente contattava inutilmente l'helpdesk della nuova posta certificata sia attraverso indirizzo [enduser.convenzionepel@staff.aruba.it](mailto:enduser.convenzionepel@staff.aruba.it) (che però rispondeva che la mail da cui faceva la richiesta non era inserita nei loro archivi e quindi non potevano essergli d'aiuto) sia tramite



<https://assistenza.pelconsip.aruba.it/>, infine utilizzando il sistema ASK ME.

- 26) Contattava anche il servizio clienti Aruba al n. 0575050 e il numero verde 800993915 a cui chiedeva un codice per l'aiuto sulla casella; arrivava comunicazione del codice per poter telefonare al 800993915 solo in data 15.4.2021 per mettere a posto la mail istituzionale (cfr. **docc. 8 – 9**)
- 27) Chiamava l'Ufficio scolastico ancora una volta inutilmente (cfr screenshot telefonate **doc 10**).
- 28) Nella mattina del **13/04/2021**, ormai sempre più sconsigliato, depositava la domanda cartacea al protocollo dell'USP (con gli allegati aggiornati al 2019, visto che la lista degli allegati in calce alla domanda non poteva essere aggiornata a causa della mancanza codice personale) e, su suggerimento dell'addetta al protocollo, inviava la domanda anche via mail – come si ribadirà di seguito (doc. **11**).
- 29) Poco dopo l'interessato riceveva una chiamata da un numero sconosciuto: un impiegato dell'Ufficio Scolastico gli segnalava che la domanda cartacea era irricevibile e lo invitava a presentarla a scuola.
- 30) Poiché a scuola doveva effettuare la rigenerazione del codice personale si trovava nell'impossibilità di ritornare a ritirare la documentazione in provveditorato che, quindi, restava ivi depositata.
- 31) Da lì a poco arrivava un'altra chiamata dal n. 3388060526: un'impiegata addetta al protocollo del Provveditorato gli chiedeva chiarimenti sulla domanda e gli faceva presente che il protocollo era ammissibile solo se contestualmente fosse stata inviata una mail di spiegazione.
- 32) Grazie a tale indicazione il ricorrente scriveva tramite tablet a tutti gli interessati; l'impiegata del provveditorato, notata la mail, protocollava la



domanda (vedi doc 11).

- 33) Nella scuola presso la quale è in servizio (Liceo Montanari - Verona), l'interessato chiedeva ed otteneva la rigenerazione del codice nonché chiarimenti all'impiegata, sig.ra Petrone, sull'eventualità di consegnare una copia cartacea alla scuola, ma essa specificava che non rientrava tra i compiti della scuola tale ricezione.
- 34) A quel punto la signora Petrone, in presenza di altre persone, chiamava in viva voce direttamente la responsabile, dott.ssa Merli, per chiedere spiegazioni.
- 35) La dott.ssa Merli sottolineava che l'ipotesi di deposito di domanda cartacea era residuale ed eccezionale ed era prevista solo per i soprannumerari e coloro che rientravano dall'estero.
- 36) Inutili erano le rimostranze dell'interessato che specificava che erano quattro giorni che cercava di depositare la domanda e che gli ausili e gli helpdesk non avevano funzionato.
- 37) Inutile dire che anche le chiamate effettuate ai vari uffici dell'USP nell'ultimo giorno di scadenza non sortivano effetto alcuno (cfr. doc. 10)
- 38) Si evidenzia l'anomalia determinata dal fatto che proprio nel giorno di scadenza (il 13/04/2021) sia mancato qualsivoglia supporto da parte degli uffici.
- 39) Il giorno successivo, a termine ormai scaduto, la piattaforma riprendeva a funzionare, ma non era più accessibile la sezione ISTANZE ON LINE
- 40) A quel punto l'interessato, in data 14/04/2021, inviava una PEC all'indirizzo [uspvtr@postecert.istruzione.it](mailto:uspvtr@postecert.istruzione.it) (cfr. doc. 12 e 12/bis) ma, trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria, il giorno seguente inoltrava la PEC all'indirizzo [uspvtr@postacert.istruzione.it](mailto:uspvtr@postacert.istruzione.it) (docc. 13 e 14); si noti che la prima era riferito al dominio @postecert.istruzione.it (posta ordinaria) – che comunque veniva



consegnata essendo indirizzo esistente - mentre la seconda era @postacert.istruzione.it (posta PEC).

- 41) All'istanza depositata nei termini in modalità cartacea l'ufficio rispondeva con mail del 28/4/2021 (**doc. 15**), **dichiarandola irricevibile** in quanto non riconducibile alle fattispecie eccezionali che ne ammettevano la predisposizione.
- 42) In data 29/04/2021 il prof. Spera inviava una PEC con richiesta di riesame a valere anche come reclamo, regolarmente protocollata (**doc. 16- 16/bis-17**).
- 43) Ad oggi nessun riscontro si è avuto.
- 44) Le procedure amministrative devono ultimarsi entro il 19/05/2021 (come prescritto dalla Ordinanza Ministeriale) e, se ignorata la sua domanda, l'interessato vedrebbe pregiudicata la sua corretta assegnazione per il prossimo anno scolastico.
- 45) La lesività della condotta tenuta dall'Ufficio Scolastico e dal MIUR, che hanno scelto una modalità operativa non esente da errori e non hanno previsto correttivi ad ipotetici malfunzionamenti della piattaforma, è indubbia.
- 46) Si noti che in quattro giorni dal 10 al 13 aprile 2021, pur a cavallo del weekend, il docente non ha trovato alcun supporto tecnico e quantunque abbia tentato di trovare mille ipotesi di soluzione (reset codice / ricerca di attivazione di Pec / richieste di ausilio agli uffici scolastici) gli è stata preclusa la possibilità di concludere utilmente la procedura di mobilità.
- 47) Infine, va considerato che l'ulteriore richiesta / reclamo del 29/04/2021 è rimasta senza alcun riscontro.

\*\*\*\*\*

Visto quanto precede il prof. Emidio Spera, propone ricorso ex art. 700 e 669 ter cpc





per i seguenti

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **In via preliminare (della giurisdizione in materia):**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai costante nell'affermare che in tema di gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese le procedure di mobilità e le conseguenti formazioni della graduatoria, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario venendo in questione delle determinazioni assunte con la capacità i poteri del datore di lavoro privato (Cassazione SS.UU. n. 16756/2014).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

### **Della illegittimità della dichiarazione di irricevibilità della domanda**

È indubbio il diritto del docente a partecipare alla procedura di mobilità.

Il fatto che il datore di lavoro pubblico, nella specie il MIUR, abbia optato per una modalità di raccolta delle domande di mobilità per il tramite di una piattaforma telematica non vale certo a derubricare quello che è, resta e deve restare a tutti gli effetti un diritto del lavoratore.

Dalla ricostruzione fattuale appare chiaro come il professor Spera abbia tentato in ogni modo di rispettare le modalità, tipologie, e soprattutto la tempistica imposte dal datore di lavoro.

Si è visto che nei termini iniziava l'inserimento della domanda di mobilità e solo il mancato rinvenimento del codice personale, l'impossibilità di acquisirne la rigenerazione automatica, un malfunzionamento della Mail istituzionale (che apparentemente consentiva la rigenerazione della password ma che, al momento dell'inserimento, forniva un messaggio di errore) gli hanno impedito di completare



l'inserimento.

Ecco che, per far salvo il proprio diritto, il ricorrente si trovava costretto al deposito della domanda cartacea supportata - come suggerito dagli addetti all'ufficio protocollo dell'ufficio scolastico - da una mail di chiarimento prima e, in seguito, da una mail di deposito ancora una volta della domanda oggetto di deposito cartaceo.

### DEL FUMUS BONI JURIS

Enunciato dall'odierno ricorrente il diritto di cui si intende assicurare cautela provvisoria, è doveroso dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'invocata tutela urgente per ottenere l'immediato congelamento della procedura di mobilità, quanto meno per quanto attiene alle cattedre di interesse del prof. Spera (sia quella di provenienza – Liceo Montanari di Verona - sia quelle oggetto

PREFERENZE				
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	VRPC020003	VR	SCIPIONE MAFFEI
2	Scuola	VRPC03000N	VR	LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI

D'altra parte l'art. 2 comma 4 della OM 106 del 29/3/2021 prevede che “...*i termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono: a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, **il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021...***”.

Quanto precede chiarisce perfettamente che il 19 maggio 2021, quindi tra pochi giorni, le cattedre verranno rese disponibili al SIDI (che è il *Sistema Informativo Dell'Istruzione*, ovvero l'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo



raccoglie).

Orbene, una volta rese disponibili nel SIDI, le cattedre verranno assegnate entro il 7/6/2021 ai docenti che abbiano ritualmente proposto domanda e che si trovino in utile posizionamento.

Pur avendo richiesto in autotutela l'annullamento della dichiarazione di irricevibilità e per, quanto occorrer possa, avere svolto reclamo ai sensi dell'art. 17 del CCNI (**doc. 19**), ad oggi il prof. Spera non ha avuto ancora riscontro alla sua domanda.

A tale proposito va precisato che l'art. 17 CCNI nel testo vigente esplicita che *“...avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato...”*.

Non ritenendo prudente ignorare che l'Ufficio comunicava il 28/4/2021 la declaratoria di irricevibilità della domanda cartacea, si considerava utile attribuire alla PEC del 29/4/2021 anche siffatto valore.

Ma come già detto ad oggi non vi è stato riscontro alcuno

\*\*\*\*\*

Per completezza va altresì considerato che la scelta operata dalla PA di utilizzare una piattaforma telematica non può fare ricadere sul privato cittadino il rischio di un suo malfunzionamento.

Sul punto vi è cospicua giurisprudenza amministrativa resa in materia di appalti e di selezione del contraente mediante piattaforma telematica.

E' stato infatti affermato che *“...non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato*



*per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore”* (Cons. Stato, sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020; 4811/2020).

Nel medesimo senso si è chiarito che *“se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020 cit.).

Orbene è ampiamente documentato che il prof. Spera sin dal 10/4/2021 aveva iniziato a predisporre la domanda di mobilità (cfr. doc. 2) e aveva tentato, seppur inutilmente, di rigenerare il codice personale (come si evince dalle molteplici richieste pervenute sulla mail istituzionale – doc. 5) e dai plurimi tentativi di contattare gli sportelli di assistenza e gli uffici (docc. 9-10).

Si noti che tutti questi tentativi avvenivano in termini, ossia il giorno 13/4/2021, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.

Che poi l'ufficio qualifichi l'istanza presentata in forma cartacea irricevibile (cfr. mail dott.ssa Merli 28/4/2021) appare ulteriormente errato.

La stessa Ordinanza Ministeriale prevede all'art. 3 comma 2 che siano possibili istanze proposte con modalità cartacea per *“...le domande presentate, dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine ... o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte su modello cartaceo...”*.

Ciò significa che in casi eccezionali lo stesso sistema procedimentale consente la deroga alla regola dell'utilizzo della piattaforma telematica.

Alla luce dei disguidi informatici non si ritiene che nel caso che interessa si possa ritenere che le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma possano



comportare pregiudizio del diritto dell'interessato alla legittima presentazione della domanda di mobilità.

In senso analogo si è espressa la sez. III del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 3 aprile 2020, n. 461, che ha confermato che il malfunzionamento di un sistema dinamico per la scelta del contraente che preclude la partecipazione all'operatore economico di presentare l'offerta ricade sulla stazione appaltante.

A tale proposito va ricordato che *la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il principio di proporzionalità (di derivazione comunitaria) non permette all'Amministrazione pubblica di adoperare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato all'interesse pubblico.*

\*\*\*\*\*

### DEL PERICULUM IN MORA

La tutela urgente odiernamente azionata appare, per quanto argomentato, legittima e fondata.

I diritti del Prof. Emidio Spera potranno dirsi soddisfatti solo con l'immediata cessazione degli effetti della declaratoria di irricevibilità e della ormai imminente elaborazione dei dati da inserire nel SIDI - evento che si verificherà come da normativa (OM 106/21) il 19/5/2021 in vista della pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione delle cattedre che avverrà il 07/06/2021 –senza attendere l'esito giudizio di merito, non prossimo, attesi i gravi i rischi ai quali è esposto il ricorrente che oltre tutto vantando dei diritti di precedenza (per le gravi condizioni di salute invalidità e riconoscimento della L. 104) potrebbe essere pretermesso con assegnazione delle cattedre di suo interesse da altri docenti.

\*\*\*\*\*

Secondo la dottrina, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento



dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba essere di non remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, e che l'iter, che conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (proprio come nel caso di specie).

Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come si è detto, il termine per la conclusione della fase amministrativa e l'inserimento delle risultanze nel SIDI è prossimo (mancano pochi giorni essendo indicato per il 19/5/2021).

Come efficacemente sintetizzato, “...il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa che il timore di danno non dev'essere legato a eventi ancora lontani nel tempo ma, com'è stato detto, “incombere con vicina probabilità”: sotto questo profilo, l'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima. Tuttavia l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di ‘pressante’ o di ‘impellente’: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso...”.

Dottrina e giurisprudenza hanno altresì rilevato che il requisito dell'imminenza incide direttamente sull'individuazione del momento dell'intervento del giudice, che può essere precedente (fase in cui l'art. 700 c.p.c. meglio esplica la sua funzione preventiva o inibitoria) o contestuale all'evento dannoso ovvero anche successivo al verificarsi del pregiudizio (Arieta 1997, 441), condizionando di conseguenza il contenuto del provvedimento d'urgenza, che potrà assolvere anche una funzione essenzialmente



preventiva — ossia diretta ad impedire la violazione o la sua continuazione o la sua ripetizione — oltre che repressiva, cioè finalizzata alla eliminazione degli effetti dannosi della violazione già effettuata (cfr. Proto Pisani 1991, 17).

Addirittura si è ritenuto ricorressero i presupposti per la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c nel caso di trasferimento del lavoratore, essendo in tale caso idonea a configurare il *periculum in mora* l'impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo" (Pret. Campobasso, 14.1.1999, in Rivista Crit. Dir. Lav. 1999, 579).

Il pregiudizio, nel caso di specie, non è solo imminente, ma è altresì irreparabile.

Invero, i tempi del giudizio ordinario nuoceranno al ricorrente non solo per tutto il periodo intercorrente dalla proposizione della domanda giudiziale fino al momento della decisione nel merito di questo Ill.mo Giudice, ma anche per il futuro, a causa della verosimile saturazione degli organici.

Sul punto, la Giurisprudenza ha rilevato che “...*il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantele, (...), frustandone così il diritto a essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazioni presso tali sedi...*” (Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, Ord. n. 18961 dell'11.10.2016).

La Pubblica Amministrazione, nelle more del giudizio, continuerebbe, in assenza dei provvedimenti cautelari richiesti, ad adottare provvedimenti di allocazione e/o conferma del personale docente, creando così una catena di eventi susseguenti e conseguenti, con un effetto domino a cui sarà impossibile porre rimedio per affermare il diritto del ricorrente, non fosse altro per il fatto che da tali eventi scaturiranno diritti



di terzi – incolpevoli – che potrebbero a loro volta essere meritevoli di tutela.

Infine, si sottolinea come il procedimento d'urgenza trovi applicazione ogni qualvolta, come nel caso di specie, ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e, quindi, qualora sia leso il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa (ex pluribus, Trib. Roma 11.01.2001).

\*\*\*\*\*

## **DELLA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

### **INAUDITA ALTERA PARTE.**

Si è inutilmente atteso l'esito della richiesta di risame e di reclamo di cui alla PEC 29/4/2021, ma l'inesorabile passare dei giorni e l'approssimarsi del termine del 19/5/2021 impone la richiesta di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*.

Alla luce di quanto sopra argomentato, il rischio che l'invito a comparire possa pregiudicare o ritardare la tutela cautelare invocata, appare fondata la richiesta di ottenere un provvedimento d'urgenza "*inaudita altera parte*".

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il prof. EMIDIO SPERA, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

a questo Ecc.mo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., affinché voglia, *inaudita altera parte*:

#### **in via preliminare:**

- sospendere l'efficacia del provvedimento di irricevibilità della domanda di mobilità





tempestivamente depositata ma in modalità cartacea per mal funzionamento della piattaforma telematica ISTANZE ON LINE;

- sospendere l'inserimento nel SIDI ai fini della attribuzione in mobilità delle cattedre di lingua tedesca (AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) presso gli istituti VRPC020003 "SCIPIONE MAFFEI" e VRPC03000N "LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI"
- sospendere comunque anche gli eventuali ulteriori atti conseguenti come l'assegnazione in mobilità delle relative cattedre

**in via principale di merito:**

- disapplicare l'OM 106-29/3/2021 nella parte in cui consente la presentazione in modalità cartacea solo ed esclusivamente al personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e al personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità
- disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a salvaguardare i diritti del ricorrente per i quali s'invoca la tutela in via d'urgenza;
- in ogni caso spese di lite rifuse.

**in subordine:**

nella denegata ipotesi in cui non venga assunto il richiesto provvedimento "inaudita altera parte", voglia l'Ecc.mo Tribunale adito fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto onde accogliere, *contrariis rejectis* e premesse le declaratorie del caso, le seguenti

**CONCLUSIONI:**

**in via preliminare**



- sospendere l'efficacia del provvedimento di irricevibilità della domanda di mobilità tempestivamente depositata in modalità cartacea per mal funzionamento della piattaforma telematica ISTANZE ON LINE
- sospendere l'inserimento nel SIDI ai fini della attribuzione in mobilità delle cattedre di lingua tedesca (AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) presso gli istituti VRPC020003 "SCIPIONE MAFFEI" e VRPC03000N "LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI"
- sospendere comunque anche gli eventuali ulteriori atti conseguenti come l'assegnazione in mobilità delle relative cattedre

**in via principale di merito:**

- disapplicare l'OM 106-29/3/2021 nella parte in cui consente la presentazione in modalità cartacea solo ed esclusivamente al personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e al personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità
- disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a salvaguardare i diritti del ricorrente per i quali s'invoca la tutela in via d'urgenza;
- in ogni caso spese di lite rifuse.

Riservata, in assenza di autonomo provvedimento in autotutela adottato dalla Amministrazione scolastica, l'attivazione del giudizio di merito finalizzata all'accertamento del diritto del prof. Emidio Spera alla accettazione della domanda di mobilità depositata in modalità cartacea a causa del malfunzionamento della piattaforma ISTANZE ON LINE, e previa sua adeguata considerazione sul corretto inserimento nelle graduatorie con concessione della mobilità come spettante alla luce



dei suoi punteggi e condizioni di precedenza.

### **In via istruttoria**

Si chiede vengano sentiti la signora Giovanna Petrone, impiegata presso l'Istituto Montanari e la dott.ssa Mariachiara Merli sulle seguenti circostanze:

- a) Vero che il prof. Spera la mattina del 13/4/2021 chiedeva in segreteria al teste PETRONE la rigenerazione del codice personale di accesso per l'inserimento della domanda di mobilità?
- b) Vero che il prof. Spera la mattina del 13/4/2021 chiedeva in segreteria al teste PETRONE come depositare la domanda di mobilità visto che gli era precluso l'accesso per malfunzionamento della piattaforma ISTANZE ON LINE?
- c) Vero che il teste PETRONE la mattina del 13/4/2021 chiamava al telefono la dott.ssa Merli presso l'USP Verona?
- d) Vero che la dott.ssa MERLI in data 13/04/2021 invitava per il tramite del teste PETRONE a presentare la domanda cartacea che sarebbe stata valutata?
- e) Vero che il prof. Spera il 13/04/2021 chiedeva al teste PETRONE di presentare l'istanza cartacea anche a scuola?
- f) Vero che il 13/04/2021 la teste PETRONE chiariva al prof. Spera che solo l'USP poteva ricevere la domanda?
- g) Vero che la teste PETRONE il 13/04/2021 riferiva al prof. Spera che la presentazione cartacea avveniva in casi eccezionali?
- Sin d'ora si chiede l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari che saranno eventualmente ammessi con termine per indicare i testimoni;
- **Si allegano i documenti enunciati in narrativa di cui al sottostante elenco:**

- 1) Copia OM 106-29/3/2021



- 2) Copia screenshot bozza domanda 10/4/2021
- 3) Copia disabilità civile - 2020
- 4) Copia gravità L. 104 - 2020
- 5) Copia screenshot webmail
- 6) Copia rigenerazione codice
- 7) Copia richiesta PEC
- 8) Copia risposte servizi assistenza (tardive)
- 9) Richieste assistenza telefonica
- 10) Richieste assistenza telefonica – uffici USP Verona
- 11) Stampa n. 2 mail inviate a USP -domanda cartacea  
11/bis e 11/ter file mail inviata
- 12) Accettazione PEC 14/4/2021 – indirizzo errato  
12/bis file mail PEC 14/4/2021 – accettazione
- 13) Accettazione PEC 15/4/2021  
13/bis) sub 1 e 13/bis sub 2,  
13/ter) file mail PEC 15/4/2021 – accettazione e consegna
- 14) Pec 15/4/2021 pec completa di allegati reinoltrata ad indirizzo corretto
- 15) Risposta dott.ssa Merli 28/4/2021
- 16) PEC prof. Spera 29/4/2021  
16/bis) file mail PEC 29/4/2021
- 17) Ricevuta protocollo PEC 29/4/2021
- 18) Domanda trasferimento prof. Spera
- 19) CCNI ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-triennio-2019/2020-  
2020/2021-2021/2022-del-6-marzo-2019.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo



unificato è di € 259,00.

Verona 12 maggio 2021

Avv. Grazia Bettelli

Avv. Elisa Fichera

